

COMUNE DI CARRARA

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED ESERCIZI ASSIMILATI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI COMPRESI NELL'AREA INDIVIDUATA DALLA DELIBERA DI G.C. N.130 DEL 11.06.2020.

IL SINDACO

VISTA la normativa nazionale e regionale relativa alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che, dal giorno 21 giugno 2021, la Regione Toscana è classificata come "zona bianca";

RILEVATO che, in concomitanza del periodo estivo, in prossimità di alcuni luoghi nei quali si esercitano le predette attività continuano a verificarsi assembramenti di persone e che:

- detta situazione ha assunto proporzioni particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale e notturna anche in considerazione del fatto che numerosi avventori acquistano per asporto bevande alcoliche soffermandosi fuori dai locali pubblici per la loro consumazione;
- nonostante gli specifici servizi di controllo delle forze di polizia non è stato possibile far rispettare compiutamente le predette norme sul divieto di assembramento, sul distanziamento interpersonale e sull'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale a causa della moltitudine di persone presenti;
- la frazione di Marina di Carrara è luogo caratterizzato da episodi sempre più frequenti e diffusi di disturbo alla quiete pubblica e di non rispetto delle norme anti COVID -19, di cui sono protagonisti, in maniera sempre più considerevole, gli adolescenti;

PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 04/07/2018, è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana nel cui Titolo III sono disciplinate la convivenza civile, il decoro urbano e l'igiene pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 26 del predetto Regolamento, al comma 1, dispone il divieto per chiunque di consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore ovvero consumare qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo su aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, escluse le superfici di somministrazione autorizzate di cui all'art. 41 della Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 e successive abrogazioni, modifiche ed integrazioni, e al successivo comma 2 stabilisce che il periodo e le aree poste all'interno del territorio comunale in cui vige tale divieto siano individuate con deliberazione della Giunta Comunale;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 130 del 11.06.2020 ad oggetto: "Definizione periodo e aree del territorio comunale e divieto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore ovvero di consumo di qualsiasi tipo di bevande in contenitore di vetro", con la quale è stata perimetrata l'area di Marina di Carrara delimitata da Via Covetta - Via A. Pucciarelli - Viale D.Zaccagna - Via delle Pinete fino al confine con Massa - Viale G. da Verrazzano -Viale C. Colombo - Via Rinchiosa - Largo Marinai d'Italia - Viale A. Vespucci, compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbrocotti fino al confine con Sarzana - Via Comano - Via Bassagrande - Via del Parmignola - Via Cà Marchetti - Via Pontremoli - Viale G. Galilei;

TENUTO CONTO che, come emerso dalle segnalazioni pervenute a questa Amministrazione, dalle relazioni della Polizia Municipale e dagli articoli degli organi di informazione a vario mezzo, le aree del territorio comunale nelle quali si concentrano maggiormente tali fenomeni coincidono con l'area individuata dalla succitata delibera di Giunta;

RICHIAMATA altresì la propria ordinanza n. 88 del 30.04.2021 ad oggetto: "Individuazione dell'orario di cui all'art. 26 comma 1 "divieto di consumare bevande alcoliche o in contenitori di vetro" del Regolamento di Polizia Urbana (N. 76/2019)", che dispone di anticipare alle ore 16.00 il divieto di consumare bevande alcoliche e/o qualsiasi bevanda in contenitori di vetro nell'area individuata nella sopra citata Delibera G.C. n. 130 del 11/06/2020, limitatamente alla zona di Marina di Carrara, dal 01 maggio 2021 fino al termine dello stato di emergenza dichiarato a seguito dell'epidemia Covid-19 fissato al 31 luglio 2021;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. 267/00 ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo, laddove riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

VISTA la Legge Regionale Toscana 23 novembre n. 62 e s.m.i "Codice del Commercio";

RITENUTO quindi di intervenire provvedendo a limitare gli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e dei circoli privati di cui al DPR 235/2001, nonché gli orari di apertura e chiusura degli esercizi che svolgono in prevalenza attività artigianale di preparazione alimentare con annesso punto vendita come rosticcerie, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, gastronomie e similari, applicando agli stessi le medesime norme previste per i pubblici esercizi della somministrazione;

RITENUTO altresì necessario intervenire anche in materia di orari degli esercizi commerciali di vicinato e di media struttura presenti nell'area individuata dalla delibera di G.C. n. 130 del 11.06.2020 per i medesimi motivi ;

Tutto ciò premesso;

VISTI:

l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

l'art.3 comma 2 del D.L. n.19/2020 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35;

il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n.76 del 15/07/2019;

DISPONE

di stabilire, a decorrere **dal giorno 25/06/2021**, la seguente disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di vicinato e media struttura di vendita come segue:

Art. 1 – Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, agli esercizi artigianali di produzione alimenti con annesso punto vendita, come gelaterie, yogurterie, pasticcerie, pizzerie al taglio ed asporto, nonché agli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita ricadenti nelle aree individuate dalla delibera di G.C. N. 130 dell' 11.06.2020, ossia l'area di Marina di Carrara delimitata da Via Covetta - Via A. Pucciarelli - Viale D.Zaccagna - Via delle Pinete fino a confine con Massa - Viale G. da Verrazzano - Viale C. Colombo - Via Rinchiosa - Largo Marinai d'Italia - Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbricotti fino al confine con Sarzana- Via Comano - Via Bassagrande - Via del Parmignola - Via Cà Marchetti – Via Pontremoli- Viale G. Galilei;

Art. 2 – Orari minimi e massimi di apertura e di chiusura

Fino al 31 luglio 2021 gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio all'interno delle seguenti fasce orarie:

- 1) per gli esercizi che effettuano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per i circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, nonché per gli esercizi artigianali di preparazione alimentare con annesso punto vendita come, a titolo esemplificativo, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, pizzerie al taglio ed asporto: **dalle ore 05,00 alle ore 02,00 del giorno successivo;**
- 2) per gli esercizi di vicinato e media struttura di vendita: **dalle ore 07,00 alle ore 24,00.**

Art. 3 – Riduzione orari

Per comprovate ragioni di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico ed ambientale, nonché per il rispetto della quiete pubblica ed il riposo delle persone il Sindaco può disporre ulteriori riduzione degli orari, anche per singoli esercizi e determinate attività, anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività, con particolare riguardo alle aree urbane ad elevata densità abitativa e residenziale.

Art. 4 – Sanzioni

La mancata osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia; negli altri casi si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 (da euro 25,00 a euro 500,00).

ORDINA

1. ai titolari dei suddetti esercizi e attività di garantire il rispetto di tutte le norme anti assembramento e delle norme anti Covid 19. Gli accessi e le uscite dovranno essere sempre e costantemente presidiati e regolamentati da apposito personale che contingerà, anche a vista, il flusso di persone da e per i pubblici esercizi ivi presenti;
2. la trasmissione della presente ordinanza:
 - a) al Comando Polizia Municipale di Carrara, al Commissariato di P.S. di Carrara e al Comando Compagnia Carabinieri di Carrara al fine della verifica e rispetto dei dispositivi ivi contenuti;
 - b) al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;
 - c) all'Ufficio SUAP del Comune di Carrara;
 - d) alla Prefettura di Massa-Carrara.

Carrara, data della firma digitale

IL SINDACO
Francesco De Pasquale